

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE “ANNULLAMENTO DELIBERA G.C. N. 64 DEL 11.08.2022 - COSTITUZIONE PARTE VARIABILE “FONDO RISORSE DECENTRATE 2022” E INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA”

La sottoscritta Renna Cristina, Revisore Unico del Comune di Lograto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2021;

visti:

- l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi “pareggio di bilancio”) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
- il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs 75 del 25.05.2017, che testualmente recita : “ *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...”;*
- l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è **adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,** del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo*

- il comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. del D.Lgs 75 del 25.05.2017: ”**Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.**”

Richiamati inoltre:

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2021 e successive modifiche;
- il Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. N. 34 del 12.05.2022 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 55 del 14.07.2022

Preso infine visione di quanto segue:

- la proposta n. 114 di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto con i relativi allegati ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- che il fondo è alimentato nell’importo massimo pari ad € 1.640,71, ai sensi dell’art. 67 comma 3 e seguenti del CCNL 21.05.2018, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
- che il totale delle RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE è pari a €. 1.640,71 mentre quello delle RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE è pari a €. 29.602,19;
- che l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2022 al trattamento accessorio del personale risulta pari ad Euro 109.071,63, per un corrispondente importo per l’anno 2016 pari ad Euro 109.087,42 e pertanto vengono rispettati i vincoli di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 153 del TUEL rilasciato dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Barni Caterina in data 15/09/2022;
- il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 153 del TUEL rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Francesca Vassallo in data 15/09/2022;
- rilascia la propria certificazione e parere favorevole alla proposta di deliberazione in esame dando

atto che i relativi costi sono compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Brescia (BS), 15/09/2022

Il Revisore Unico
Dott.ssa Cristina Renna